

Legge 26 febbraio 2004, n. 45

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia"

(Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004)

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004)

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

(omissis)

Art. 3.

Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente:

"Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, *i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi*, per finalità di accertamento e repressione dei reati.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, *i dati relativi al traffico telefonico* sono conservati dal fornitore per ulteriori *ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti* di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del *giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato*, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, *ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante*.

4. *Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.*

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:

- a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);
- b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
- c) individuare le modalità *di trattamento dei dati* da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, *l'utilizzazione dei dati sia consentita* solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
- d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

6. (Comma soppresso).

Art. 4.

Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali è aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. *Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.*".

(omissis)

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.